



Ministero della Cultura
Biblioteca Universitaria di Sassari

AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE PER MOTIVI DI STUDIO

Il sottoscritto _____

residente a _____ (CAP) _____

via _____ n. _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

estremi documento d'identità _____

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE A RIPRODURRE A PROPRIE SPESE PER USO PERSONALE E DI STUDIO

Il/i seguente/i documento/i

Collocazione (segnatura), autore, titolo, luogo e data di edizione, parte da riprodurre:

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi nelle Biblioteche pubbliche statali e, in particolare, del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68 e dell'art. 107 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. e dichiara espressamente sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli sopra indicati. Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall'art.485 del Codice Penale.

Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 13: tali dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti appositamente incaricati

Data _____ Il richiedente _____

Si autorizza Non si autorizza per i seguenti motivi _____

Il Direttore _____ Il Direttore _____

Titolo ottavo

SERVIZI AL PUBBLICO: RIPRODUZIONI

Art. 45

Oggetto e motivi dell'autorizzazione

1. La riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca è un servizio erogato previa autorizzazione. Le spese sostenute per l'erogazione di tale servizio sono a carico dell'utente.
2. L'autorizzazione alla riproduzione è concessa, a richiesta degli interessati, per motivi di studio o a scopo commerciale, ove lo stato di conservazione dell'esemplare lo consenta, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e fatti salvi altri eventuali vincoli giuridici al quale l'esemplare sia sottoposto.
3. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4 e ai relativi regolamenti di attuazione.

Art. 46

Tutela del materiale

1. E' cura dell'incaricato dalla direzione della biblioteca, dopo avere accertato che lo stato di conservazione lo consente, controllare che il tipo di riproduzione sia adatto al materiale specifico trattato e che l'intero procedimento sia attuato con le dovute cautele onde evitare deterioramenti agli esemplari per i quali è stata richiesta la riproduzione.
2. Qualora la biblioteca sia in possesso del negativo o di altro supporto riproducibile la riproduzione richiesta viene tratta dal medesimo.

Art. 47

Autorizzazione per motivi di studio.

1. L'autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio ancorché integrale, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti italiani e stranieri i quali all'atto della richiesta (modello 23) sono tenuti a dichiarare sia il numero delle copie che si intendono ottenere, sia che il materiale riprodotto non verrà usato per scopo di lucro o per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.
2. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la riproduzione, è dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto una autorizzazione a scopo di studio e sia eseguita con modalità o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa al pubblico.
3. Ogni eventuale atto di trasferimento o utilizzazione incontrato con l'impegno assunto comporta l'obbligo di corrispondere all'amministrazione dei beni culturali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 61 del presente regolamento, i diritti stabiliti dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 48

Autorizzazione per scopi editoriali o commerciali.

1. L'autorizzazione alla riproduzione, integrale o parziale, per scopi editoriali o commerciali, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti, italiani e stranieri, i quali, all'atto della richiesta (modello 24), sono tenuti a dichiarare che il materiale riprodotto non verrà usato per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.
2. Il destinatario dell'autorizzazione deve indicare sui prodotti realizzati la provenienza della riproduzione ed assolvere a quanto stabilito all'atto della concessione.
3. L'elenco delle autorizzazioni concesse è trasmesso annualmente all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, allegato alla relazione annuale di cui all'art. 21, secondo comma, lettera e).

Art. 49

Riproduzioni di cimeli e interi fondi.

1. L'autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonché di interi fondi, di parti di fondi o di serie di documenti omogenei, per qualsiasi motivo venga richiesta, è concessa dal Ministero, sentito il parere del componente comitato di settore.
2. La richiesta (modello 24-bis) è inoltrata, con motivato parere al Ministero dal direttore della biblioteca, il quale deve, inoltre, fornire le seguenti indicazioni:
 - a) se l'esemplare di cui è stata chiesta la riproduzione è libero da vincoli giuridici ad esso strettamente connessi e se l'opera non è sottoposta ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di editoria e di diritto d'autore;
 - b) se lo stato di conservazione dell'esemplare consente la riproduzione, ove questa non sia già posseduta dalla biblioteca, o, anche se posseduta, non sia utilizzabile per lo scopo richiesto.

La legge 633/41 novellata dalla legge 248/2000 e dal D.L.vo 68/2003 stabilisce che delle opere protette è consentita la riproduzione fino al-15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.

Riproduzioni per scopi editoriali e commerciali

Il materiale documentario della Biblioteca può essere riprodotto anche per scopi editoriali e commerciali, previa richiesta scritta.